

Comune di Mantova Prot: 0048700 - 17/12/2013 Orig:1 uo: SI



Mantova, 17 dicembre 2013 PS 50/ 204 /2013

ORDINANZA

Oggetto: Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Mantova.

IL SINDACO

Rilevato che negli ultimi dieci giorni conseutivi è stato accertato - mediante la rete di rilevamento attiva nella città di Mantova per il monitoraggio della qualità dell'aria - il superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10.

Considerato che tali rilevamenti sono stati accertati nonostante le misure adottate di carattere strutturale, ed in particolare, tra le altre :

- il divieto di circolazione, dal lunedi al venerdi, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dei veicoli euro 0 benzina e Euro 0, Euro 1, Euro 2, diesel,
- il fermo permanente degli autobus M3 adibiti al trasporto pubblico locale,
- il fermo permanente dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;

Considerato altresì che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle ARPA interessate, stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, N02 ed ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicanze per l'apparato respiratorio e cardiovascolare;

Ritenuto pertanto opportuno, per la tutela della salute pubblica, adottare ulteriori misure temporanee idonee a contenere ulteriormente le emissioni in atmosfera, almeno sino a quando i parametri non rientreranno nei limiti massimo previsti di 50 microgrammi/mc.

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 " Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

A partire dalla data della presente ordinanza e fino al 6 gennaio 2014, l'entrata in vigore delle seguenti misure:

- a) riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 (da 20 gradi a 19 gradi) fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:
- E. 1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani
- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;
- case di civile abitazione nelle quali vivono famiglie con bambini di età inferiore ad anni uno.
- b) divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte;





AVVERTE CHE

l'inosservanza di quanto disposto con la presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500,00 con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981.

AVVISA CHE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Responsabile del procedimento: Dott. Annibale Vareschi.

II Sindaço dott.arch. Nicola Sodano